

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **xxxx/2021** promossa da:

MUTUATARI

contro

CREDITORE PROCEDENTE, rappresentata da **(OMISSIS) S.P.A.**

OPPONENTI

CREDITORE INTERVENUTO

OPPOSTA

CONCLUSIONI

OPPOSTO CONTUMACE

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri **MUTUATARI** introducevano la fase di merito della opposizione all'esecuzione immobiliare n. xxx/2020 RGEI Tribunale di Ancona convenendo in giudizio il creditore procedente **CREDITORE PROCEDENTE** (ora **CREDITORE Spv srl**) ed il creditore intervenuto **(OMISSIS) spa** deducendo:

- La nullità o invalidità del titolo esecutivo
- La usurarietà conseguente al piano di ammortamento "alla francese" e indeterminatezza del tasso di interesse applicato
- Violazione dell'art. 4 L 154/92
- Esistenza di un controcredito della Mutuatario

Si costituiva in giudizio la **(OMISSIS) S.p.A.**, quale mandataria di **CREDITORE PROCEDENTE** nuova titolare del credito derivante dal mutuo fondiario n. xxxx del 20.12.2007 concesso dell'ex **Banca a MUTUATARI**, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30.04.1999, chiedendo il rigetto della opposizione adducendo le seguenti motivazioni:

- a) il mutuo redatto da un Notaio, munito di formula esecutiva costituisce un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
- b) Il T.A.N. e il piano d'ammortamento sono chiaramente precisati all'art. 2 e all'art. 3 del contratto di prestito ed al contratto è allegata (all. n. C) la stampa dettagliata del piano d'ammortamento, con indicata la data di scadenza delle singole rate, con importo distinto tra quota capitale e interessi;
- c) Il piano di ammortamento non ha generato un fenomeno di capitalizzazione composta degli interessi, visto che questi sono stati calcolati solo sul capitale;
- d) L'art. 4 L. 154/1992 è stato abrogato dall'art. 161 D.lgs. 385/1993 (T.U.B.) e il suo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 del decreto medesimo che non è però pertinente all'eccezione degli oppositori in quanto non sanziona la mancata o errata indicazione nel contratto T.A.N. o del T.A.E.G., ma prevede la nullità: dei contratti non redatti in forma scritta;

a) Il controcredito vantato dalla opponente è del tutto imprecisato, sia nell'an che nel quantum.

L'**CREDITORE spa** non si costituiva in giudizio e, vista la regolarità della notifica, deve essere dichiarata contumace.

All'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva rigettata la richiesta degli oppositori di CTU volta ad accertare l'usurarietà dei tassi concretamente applicati dalla Banca; l'anatocismo conseguente al

piano di ammortamento “alla francese” e la rideterminazione del reale dare/avere tra le parti, anche tenuto conto dell’acquisto di titoli “tossici” cui la Sig.ra **MUTUATARIA** è stata indotta dalla Banca, in quanto ritenuta, sulla base degli oneri di allegazione e prova incombenti su ciascuna delle parti, del tutto esplorativa e pertanto inammissibile.

All’udienza del 10/1/2023 compariva la sola opposta che precisava le conclusioni e quindi la causa veniva rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L’opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che si vanno ad esporre.

Per quanto riguarda la problematica dell’anatocismo nel mutuo e l’applicazione dell’interesse composto invece dell’interesse semplice, osserva questo giudice come il fenomeno dell’anatocismo rilevante ai fini dell’illiceità sanzionata da Cass. N. 21095-04 e 24418-10 è quello relativo alla produzione oltre interessi occulti sugli interessi già scaduti ovvero sia imputare gli interessi maturati a capitale, dando così di conseguenza alla maturazione di indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca.

L’anatocismo, è bene ricordarlo, non è ex se illecito; ne è prova la sua normazione nell’art. 1283 c.c.

Inoltre l’art. 1194 c.c. lascia libertà di accordo alle parti in ordine alle modalità di pagamento, con l’effetto che nella prassi bancaria si rinvengono diversi meccanismi di estinzione del debito; l’obbligo di pagamento degli interessi viene concretizzato per il mutuo nel “piano di ammortamento”, che consiste nella elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati, con indicazione delle somme esatte che devono essere corrisposte a ogni rata a quale titolo.

Peraltro si evidenzia che, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. il contratto di mutuo) le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati risultano dettagliatamente definite e la pattuita variabilità del tasso di interessi del mutuo viene ancorata a criteri del tutto determinati e trasparenti (cfr. Cass. n. 8028/2018). I piani di ammortamento sono stati sottoscritti dalle parti e risultano effettivamente sviluppati secondo l’applicazione della metodologia alla “francese” che prevede rate variabili costituite da una quota di interessi, calcolata sul debito residuo della rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l’importo della rata e la quota di interessi.

Relativamente alla presunta illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese” applicato al mutuo in esame, a causa dell’illegittimo effetto anatocistico che lo stesso produrrebbe, occorre rilevare che la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un’illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all’art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l’imputazione ad interessi rispetto a quella al capitale.

La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all’art. 1283 c.c. è stata costantemente affermata in giurisprudenza (Trib. Bologna, 6 marzo 2018; Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Milano, sentenza 28.04.2016, n. 5279; Trib. Venezia, 27.11.2014; Trib. Milano n. 8755 del 16/7/2015, Trib. Padova 13/1/2016, Trib. Treviso 12/11/2015, Trib. Modena, 11.11.2014; Trib. Venezia, 27.11.2014; Trib. Siena, 17.7.2014; Trib. Torino, 17.09.2014) come anche la più recente e prevalente giurisprudenza di merito continua a ritenere assente il fenomeno anatocistico in relazione alla tipologia di ammortamento de quo (ex multis, Trib. Patti, n. 329 del 2020; Trib. Trani, n. 880/20; Trib. Pordenone, n. 222/20; Trib. Milano, 1785/20).

Si rileva altresì l'infondatezza della pretesa degli opposenti laddove eccepiscono la violazione da parte della banca dei principi di buona fede e correttezza imposti dalla legge a carico del contraente in quanto sul punto nulla viene provato, parte opponente, difatti, si limita alla descrizione manualistica dei principi invocati senza precisare in che modo il comportamento della banca sia stato posto in contrasto con questi ultimi.

Tutti i motivi addotti dagli opposenti risultano del tutto generici, privi di qualsivoglia allegazione di fatto che richiami elementi concreti, sprovvisti di documentazione sul punto.; relativamente alla eccepita usurarietà non viene indicato né il periodo , né tantomeno la misura in cui tali interessi asseritamente indebiti sarebbero stati applicati , né viene avanza alcuna concreta ricostruzione alternativa; così come generica e del tutto rimasta non provata è l'esistenza di un controcredito a favore della **MUTUATARIA**.

Ed a fronte della genericità di tale contestazione – non superabile a mezzo di una consulenza tecnica che avrebbe natura meramente esplorativa – l'opposizione non può essere accolta.

E tanto in forza di quella consolidata giurisprudenza secondo cui “ *il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, ecc...) deve dimostrare se ed in quale misura gli interessi indebiti siano stati computati , mentre non può avere nessun valore una contestazione puramente generica , che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite , anche con riferimento al periodo analitico in cui sono state applicate “ (Trib Pisa 30.01.14 , Trib Ferrara 13.02.14 , Trib Bari 21.01.19) .*

Ritenuto perciò che l'opposizione va rigettata e, per il principio della soccombenza, gli opposenti condannati a rimborsare all'opposta costituita le spese di causa che si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta l'opposizione

Condanna altresì gli opposenti, in solido fra loro, a rimborsare alla **CREDITORE PROCEDENTE**, rappresentata dalla mandataria (**OMISSIS**) le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Così deciso alle ore 14.30 dando lettura della sentenza
Ancona, 9 maggio 2023

Il Giudice
dott. Patrizia Pietracci

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*